



Confederazione  
Nazionale  
dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa

CNA REGIONALE DELLA SICILIA



CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRURRICOLARE ATTRAVERSO  
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NELLA REGIONE SICILIANA

Tra

la **CNA Sicilia** (soggetto promotore, ovvero, l'Ente capofila / mandatario nel caso di proponenti in forma associata - ATI o ATS) con sede in via **Francesco Crispi, 72, Palermo (PA)** C.F. **80035070822** d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig. **Giuseppe Casconenato a Ragusa il 06/01/1951**

E

Il / la \_\_\_\_\_ (denominazione dell'azienda ospitante)

con sede legale in via \_\_\_\_\_ . Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Che l'obiettivo generale del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 106/2014, è quello di creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e favorire un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro;
- Che la misura 5 del Piano Garanzia Giovani prevede il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito allo stesso Piano;

**Si conviene quanto segue:**

Art. 1

Ai sensi delle direttive citate in premessa, su proposta del soggetto promotore, l'azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. \_\_\_\_\_ soggetti in tirocinio.

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.